

Avv. MARCO MINISTERI

Via Enrico De Nicola - Caltanissetta -93100-
Tel: 0934921388 - Fax: 09341936021
E-Mail: studiolegale@avvocatoministeri.com
P.E.C.: marco.ministeri@avvocaticl.legalmail.it

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

con istanza cautelare ex artt. 669-quater e 700 c.p.c.

con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. nell'interesse della prof.ssa **Roberta IACOPINELLI** nata il 29.12.1978 a Licata, C.F. CPNRRT78T69E573Z, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Enrico De Nicola , 17 presso e nello Studio dell'Avv. Marco Ministeri (CF: MNSMRC82S09B429W, fax: 09341936021) che, in virtù della delega posta in calce al presente atto, la rappresenta e difende, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: marco.ministeri@avvocaticl.legalmail.it; o al seguente numero di fax: 09341936021

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione -MI-, in persona del Ministro *pro tempore*, sede in Roma (RM) al Viale Trastevere, 76/a (00153), cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

amministrazione resistente

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento, C.F. 80008730873, con sede in Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - PEC: uspag@postacert.istruzione.it, in persona del legale rappresentante *p.t.* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo in Via Mariano Stabile, 184 - CF 80027950825 - PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

amministrazione resistente



E NEI CONFRONTI

di tutti i candidati inseriti, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di II Fascia personale Docente, valida per il biennio scolastico Biennio 2022/2023 - 2023/2024 – O.M. n.112 del 06-05-2022, per la provincia di Agrigento, relativa alla classe di concorso per le seguenti classi di concorso: A020 – A040 – A037 – A047 – A060 che in virtù dell'accoglimento delle domande del ricorrente sarebbero preceduti nelle graduatorie ovvero comunque interessati.

(Resistenti – Litisconsorti)

- **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale per come di seguito riportato

Grad. GPS	Fascia	Tipo Inclusione Pieno Titolo/ Con Riserva	Prec. Incl.	Punteggio Titolo accesso/ Punteggio Abilitazion e	Punteggio Ulteriori Titoli	Punteggio Servizio	Punteggio Totale
A047	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	36	69
A060	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	30	63
A040	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	30	63
A020	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	54	87
A037	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	30	63

per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Agrigento;

- **PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale punteggio integrale di
- 69 pt. nella G.P.S. II FASCIA - A047
 - 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A060
 - 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A040
 - 87 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A020
 - 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A037

per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui:



- Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" – 1500 ore e 60 CFU conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data il 20.06.2020 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112);

per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Agrigento, in applicazione delle Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112;

- **CONSEQUENTEMENTE, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua;
- **IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O, COMUNQUE, PER LA DISAPPLICAZIONE** ex art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo.

Sommario

FATTO	4
a. la rideterminazione del punteggio	5
b. I Titoli non valutati.....	6
DIRITTO	6
IN RITO	6
1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO	6
2. SULLA COMPETENZA DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE	9
NEL MERITO	10
3. MANCATA VALUTAZIONE TITOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 6 MAGGIO 2022 N. 112 E DELLE ALLEGATE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI	10
a. L'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento	10
i. La normativa e gli accreditamenti dell'Accademia di belle arti "Michelangelo"	12
b. La specifica normativa per la formazione del personale scolastico	13
i. Direttiva 170/2016 - Accreditamento/qualificazione enti, riconoscimento	



corsi – personale scuola	16
c. Le comunicazioni dell'accademia	18
4. SULL'ISTANZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE <i>EX ARTT. 669-QUATER E 700 C.P.C.</i>	19
TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO	23
CONCLUSIONI	23
<i>In via Cautelare</i>	23
<i>Nel Merito</i>	24
In via istruttoria ,	25
ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI	27

FATTO

1. La ricorrente risulta inclusa nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché nelle graduatorie di istituto per le sedi scelte con l'istanza di iscrizione, per la Provincia di Agrigento valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 per il personale docente ed educativo, per effetto dell'istanza m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7396235.26-05-2022 ([Doc. 1](#));
2. Con il decreto di verifica prot. n. 1292 del 01.03.2023 emesso dal Dirigente scolastico dell'I.C. "San Giovanni Bosco" di Naro (AG) a seguito dei controlli di cui all'art. 8, commi 7 e ss., dell'O.M. 112/2022 sui requisiti del titolo di accesso, sugli ulteriori titoli culturali e di servizio dichiarati dalla docente Iacopinelli Roberta nell'istanza prot. nr. 7396235.26-05-2022 , si attribuiva il punteggio anche per il titolo:
 - Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" – 1500 ore e 60 CFU conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data il 20.06.2020 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112) ([Doc. 03](#), [Doc. 07](#));
 nonché i **"24 crediti formativi accademici"** di cui all'art. 5 lett. b) del



decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 acquisiti con lo stesso master
([Doc. 1](#));

a. la rideterminazione del punteggio

3. Con provvedimento del 02.01.2024 - PROT. N. 17 – l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento, provvedeva alla rideterminazione del punteggio assegnato alla docente **Roberta IACOPINELLI**, nel modo di seguito indicato ([Doc. 05](#)):

Grad. GPS	Fascia	Tipo Inclusione Pieno Titolo/ Con Riserva	Prec. Incl.	Punteggio Titolo accesso/ Punteggio Abilitazione	Punteggio Ulteriori Titoli	Punteggio Servizio	Punteggio Totale
A047	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	3	36	68
A060	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	3	30	62
A040	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	3	30	62
A020	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	3	54	86
A037	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	3	30	62

4. La rideterminazione censurava il fatto *“che la docente nell’istanza GPS ha dichiarato al punto B.15 di essere in possesso del Master di I Livello in Discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche nella scuola, conseguito in data 26/06/2020 presso Accademia di Belle Arti “Michelangelo” Agrigento valutato con punti 1;”*
5. La rideterminazione del punteggio *“ha prodotto modifica alle graduatorie GPS per la provincia di Agrigento, nelle quali la docente Iacopinelli Roberta è inserita per le classi di concorso A020, A040, A047, A060, A037”* ([Doc. 05](#))
6. Avverso tale provvedimento di rettifica l'odierna ricorrente proponeva dettagliato reclamo ([Doc.06](#)) ma lo stesso è rimasto privo di riscontro;



b. I Titoli non valutati

7. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento, non ha valutato alcuni Titolo Accademici, Professionali e Culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso alle graduatorie GPS II Fascia Secondaria I e II Grado valutabili per le classi di concorso: A028, A031, A034, A050, A051, A052 ed A060;
8. Nello specifico non risulta valutato:
 - Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola"– 1500 ore e 60 CFU conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data il 20.06.20 ([Doc. 07](#), [Doc. 08](#));
9. La mancata valutazione di tale titolo, pertanto, determinava una consistente decurtazione del punteggio (1 pt.) effettivamente spettante per entrambe le graduatorie che quindi dovrebbe essere:
10. L'amministrazione resistente con riferimento al "Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" – 1500 ore e 60 CFU conseguito nell'A.A. 2017/2018 non valuta il punteggio (n. 1 punti) per il titolo in sé ma allo stesso tempo **riconosce – ovviamente e correttamente – i "24 crediti formativi accademici" di cui all'art. 5 lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 acquisiti con lo stesso master.** ([Doc. 01](#), [Doc. 07](#); [Doc. 05](#));

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

IN RITO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile



come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che, se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Al riguardo, in **analoghi giudizi avverso l'errata attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**, il giudice amministrativo recentemente ha espressamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto ***"deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O., non vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di***



attribuzione di punteggi (C.d.S., Sez. VI, n. 6230/2021, cit.);....a) il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio sia costituito dalla pretesa del docente all'inserimento nella graduatoria **con un determinato punteggio interamente predeterminato dall'O.M. n. 60/2020 e dai relativi atti applicativi** (cfr. C.d.S., Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7574); b) non sussista per nulla quell'effetto preclusivo derivante dall'atto generale o normativo che avrebbe giustificato la devoluzione della controversia al G.A. (poiché in un'evenienza di tal fatta il suddetto atto generale avrebbe stabilito una regolamentazione che avrebbe integrato, essa sì, l'oggetto della controversia); c) la controversia sia devoluta alla cognizione del G.O. anche sulla base dell'insegnamento espresso dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2011, essendo infatti le doglianze dedotte dal ricorrente attinenti a meccanismi di attribuzione dei punteggi predeterminati rigidamente dall'O.M. n. 60/2020 senza che residuino spazi di valutazione discrezionale per la loro applicazione; ... in conclusione, la controversia involge "poteri" che sono riconducibili ai poteri di gestione del rapporto di lavoro pubblico da parte del datore" (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2022, n. 1543).

Sempre in tema di graduatorie provinciali per le supplenze, è stato, peraltro, affermato che "l'amministrazione procede all'iscrizione dei candidati nelle graduatorie nell'ordine progressivo **derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati e non svolge valutazioni discrezionali di tipo comparativo**....nel caso di specie, alla stregua del *petitum* sostanziale, **deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario**, non vertendosi sull'interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi....Secondo Cass. S.U., 28 maggio 2007, n. 12348 la disposizione dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati" (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 1 marzo 2022, n. 1461).

Al riguardo, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che «La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una



procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario» (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 febbraio 2020, n. 2304; TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 133; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Il suddetto orientamento, invero granitico, affonda le proprie radici nell'insegnamento della Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure di aggiornamento delle graduatorie *de quibus*, ha avuto modo di affermare che *«E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale Ata), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio»* (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756).

Ne deriva che la pretesa azionata si qualifica indubbiamente come diritto soggettivo pieno, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

2. SULLA COMPETENZA DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE

Come dedotto in fatto, risulta inclusa nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché nelle graduatorie di istituto per le sedi scelte con l'istanza di iscrizione, per la Provincia di Agrigento valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 per il personale docente ed educativo. Inoltre, il provvedimento del 02.01.2024 - PROT. N. 17 di rideterminazione del punteggio assegnato alla docente e stato emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento, cadente nel circondario assegnato a codesto on.le



Tribunale, ove la presente controversia va radicata secondo i criteri di riparto territoriale della *potestas iudicandi* dettati dall'art. 413 cod. proc. civ.

NEL MERITO

3. MANCATA VALUTAZIONE TITOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 6 MAGGIO 2022 N. 112 E DELLE ALLEGATE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI

La rettifica del punteggio da attribuire alla ricorrente per le distinte classi di concorso e la conseguente collocazione dello stesso nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si assumono gravemente ingiusti ed erronei.

I punteggi attribuiti, a seguito della comunicazione di rettifica del punteggio emanata dal **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento** ([Doc. 05](#)), devono ritenersi illegittimi nella parte in cui non tengono conto dei 1 punti per i titoli Master/titolo Accademici, Professionali e Culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso alle graduatorie GPS II Fascia Secondaria I e II Grado valutati per le classi di concorso in esame regolarmente istituiti dall'Accademia di **Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento** ([Doc. 07](#)).

a. L'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento

L'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento è un ente Accreditato operante nel sistema AFAM dal 1979 e ha, negli anni, istituito i Corsi Abilitanti Speciali nell'A.A. 2006/2007, i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) nell'A.A. 2013/2014 e i Tirocini Formativi Attivi (TFA) nell'A.A. 2014/2015.

Si fa presente che entrambi i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) nell'A.A. 2013/2014 e i Tirocini Formativi Attivi (TFA) nell'A.A. 2014/2015 sono stati autorizzati e istituiti ai sensi del D.M. n. 249 del 10/09/2010 ([Doc. 09](#), [Doc. 10](#), [Doc. 11](#));.

Si evidenzia che dall'A.A. 2017/2018 e fino al 20/03/2023 l'Accademia di Belle Arti



“Michelangelo” di Agrigento rientrava a pieno titolo tra le Istituzioni AFAM riconosciute dal Miur, e i titoli di cui si rivendica la valutazione è stato conseguito durante il periodo di attività dell’Accademia quale Istituzione AFAM regolarmente accreditata.

Quanto sopra è già stato rilevato su fattispecie identica **dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-A.T. di Caltanissetta-Enna** con nota AOOUSPCL n. 13581 del 19/07/2023 a firma del dott. Filippo Ciancio ([Doc. 12](#)) nella quale si evidenzia che

*“che l’Accademia Michelangelo di Agrigento, **rientrante dall’AA 17/18 e sino al 20.3.23 (D.M. 175/2023) tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) riconosciute dal Miur**, è stata nel detto intervallo di tempo soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell’art.1 co.5 della Direttiva Ministeriale 170/2016 che così recita: “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, **le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)**”. Tale status ha consentito alla stessa di poter rilasciare, per il periodo predetto, titoli culturali e accademici validi (certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello) validi per la formazione docenti. A tal riguardo, come da nota del Ministero dell’Istruzione prot. 206 dell’08.02.2021 avente ad oggetto “**Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60. Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello**”, “i titoli accademici ulteriori rispetto al titolo di accesso sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso [cfr. D.M. 616/2017], con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.”. **Pertanto, i titoli culturali e accademici di I livello dell’Accademia Michelangelo di Agrigento, rilasciati a personale docente nel periodo in cui risultava***



AFAM legalmente riconosciuta, cioè dall'AA 17/18 e sino al 20.3.23, sono valutabili nelle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico ove le tabelle di valutazione prevedano la valutazione di titoli di I livello.".

Pertanto, i master oggetto di disconoscimento sono stati istituiti ai sensi delle normative vigenti, con le stesse modalità adottate per l'istituzione di altri titoli di perfezionamento e master presenti nell'Offerta Formativa dell'Accademia in questione.

i. La normativa e gli accreditamenti dell'Accademia di belle arti "Michelangelo"

La medesima Accademia, in applicazione dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508, è stata inserita nell'elenco delle istituzioni AFAM abilitate al rilascio dei titoli accademici fino al 20/03/2023 e che, secondo l'art. 1 comma 2 del Decreto di Revoca dell'Autorizzazione n. 175 del 20/03/2023, *"è fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018"*;

Quindi la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha posto le Accademie di belle arti allo stesso livello delle Università ed in particolare l'art. 2, comma 4 e l'art. 4 equipara le Accademie di Belle Arti alle Università riconoscendo il diploma accademico equipollente alla laurea, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 268;

Si indicano di seguito ulteriori elementi utili ai fini del riconoscimento della validità dei titoli di master forniti dall'accademia nell'ambito della **formazione del personale scolastico**

- a) la sentenza n. 1652 del 2008 del TAR per il Veneto che ha statuito che i master rilasciati dall'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, **"sono equiparati ai corrispondenti titoli universitari e come tali devono essere valutati nelle graduatorie GPS e nei concorsi del personale scolastico"**;



- b) la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 00389/2013 del 23/01/2013 che definitivamente pronunciando sull'appello ha confermato la sentenza n. 1652 del 2008 del TAR per il Veneto riconoscendo la validità dei master rilasciati dall'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento ([Doc. 13](#));
- c) la relazione dell'8 ottobre 2012 con la quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha comunicato che l'Accademia di belle arti "Michelangelo" ha ottenuto il riconoscimento con D.A. della Regione Siciliana n. 681 del 14 ottobre 1996;
- d) l'autorizzazione n. 24541 del Ministero dell'Istruzione e del Merito rilasciata dalla Direzione Generale della Formazione del Personale Scolastico in qualità di Ente di per sé accreditato e qualificato alla formazione del personale scolastico;

Il percorso formativo frequentato dalla ricorrente interessata risulta essere previsto nella nuova offerta formativa disciplinata dal DPR n. 212/2005 di cui il Ministero ha dato il nulla-osta ministeriale per l'attivazione di Master/Corsi di Perfezionamento a decorrere dall'a.a. 2006/07, con prot. n. 3869 del 09/06/2006;

b. La specifica normativa per la formazione del personale scolastico

I Master/Corsi di Perfezionamento fanno parte della formazione universitaria e hanno le finalità di approfondimenti tematici autonomamente offerti dagli Atenei;

L'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento è presente nella piattaforma **S.O.F.I.A.** del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), in qualità di Ente di per sé accreditato e qualificato alla formazione del personale scolastico;

Il disconoscimento del punteggio legato al titolo conseguito presso l'accademia non tiene conto della specificità della normativa relativa alla "formazione del personale scolastico".

Orbene a prescindere dalle pretese comunicazioni, pervenute o meno, ai sensi dei regolamenti richiamati dall'USR nel provvedimento di rideterminazione del punteggio, parte resistente non ha rilevato che nella formazione del **personale scolastico** il punteggio deve essere comunque riconosciuto.

La pretesa comunicazione *"volta ad ottenere il vaglio di legittimità dei master già*



accreditati o da accreditare successivamente all'introduzione del nuovo Regolamento dei master" non ha rilievo alcuno nell'ambito della formazione del personale scolastico.

Si noti che proprio l'amministrazione resistente con riferimento al "Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola" – 1500 ore e 60 CFU conseguito nell'A.A. presso l'accademia:

- a) Da un lato non valuta il punteggio (n. 1 punti) per il titolo in se;
- b) Allo stesso tempo **riconosce** – ovviamente e correttamente – **i "24 crediti formativi accademici"** di cui all'art. 5 lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 **acquisiti con lo stesso master.** ([Doc. 07](#); [Doc. 05](#), [Doc 01](#))

In sostanza si riconosce la validità legale del contenuto (24 CFU) ma non del contenitore (n. 1 punti in GPS).

Nel pieno rispetto della normativa vigente l'Accademia Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento può rilasciare i 24 CFU o parte di essi attraverso percorsi formativi di carattere aggiuntivo e/o extra-curriculare (Master o Diplomi di Perfezionamento) e/o curriculare ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. 616 del 10 agosto 2017, che recita: ***"nei percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curriculare, aggiuntiva o extra-curriculare, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori di cui al comma 3, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto"***;

A conferma della piena necessità di valutare il punteggio dei "master" rilasciati dall'accademia di belle arti di Agrigento nell'ambito della **formazione del personale scolastico** si veda e si consideri che:

- e) l'art.1 comma 5 della Direttiva n.170 del 21/03/2016 che recita: "Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, **le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica**, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni



museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricula scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati **per la formazione del personale scolastico** e non necessitano per l'accreditamento di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b) della Direttiva n. 170 del 21/03/2016" ([Doc. 14](#));

- f) la nota AOODPIT n. 206 del 08-02-2021 del Ministero dell'Istruzione avente per oggetto "**Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60. Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello.**" in cui viene riportato che *"I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall'aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i **CFU/CFA** necessari all'accesso alla classe di concorso, con l'attribuzione all'aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione"* ([Doc. 15](#)).
- g) la Nota MIUR prot. n. 7989 del 31 ottobre 2007 e la Nota MIUR prot. n. 22538 del 27 novembre 2007 sulla valutazione dei corsi Master del settore artistico, musicale e coreutico indica espressamente che [...] *"E' di tutta evidenza, pertanto, la chiara assimilabilità dei titoli rilasciati all'interno del sistema universitario e del sistema afam, avendo entrambi lo stesso valore legale per l'accesso al terzo livello dell'alta formazione. Per quanto sopra, si invita codesta Direzione a dare indicazioni agli Uffici scolastici competenti, chiarendo che i master o i corsi di perfezionamento del settore afam, sono equiparati ai master universitari e, come tali, **valutabili per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**. Ciò al fine di non danneggiare gli studenti del suddetto settore e non creare disparità di trattamento con gli studenti universitari."* ([Doc. 16](#) e [Doc. 17](#));
- h) la nota di chiarimento n. 32688 del 17/11/2017 destinata ai Direttori delle Istituzioni AFAM, che riporta in merito alla *natura delle attività formative erogate* che *"I percorsi formativi idonei al conseguimento dei 24 CFA ed erogati dalle Istituzioni AFAM sono, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 616/2017, percorsi formativi che i predetti Enti organizzano e configurano in maniera flessibile, sotto forma di attività formative allo studente/candidato secondo le diverse modalità previste (curriculare, aggiuntiva, o extracurriculare). Inoltre, si evidenzia che le attività formative create ad hoc per il percorso di acquisizione*



dei 24 CFA possono essere inserite nel piano di studi del corso accademico triennale e biennale di ciascuno studente quali attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo) oppure attraverso la presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l'ordinamento del corso di studio) ([Doc. 18](#))";

- i) l'art. 3 (*Percorsi formativi e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 CFU*) comma 1 del D.P.R. 616 del 10 agosto 2017 che recita “*ai fini di cui all'articolo 2, le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso*” ([Doc. 19](#));

Quindi le università statali e non statali, incluse le Università Telematiche, le istituzioni AFAM e le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, erogano percorsi formativi quali corsi di perfezionamento e master ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 616 del 10 agosto 2017 senza alcun obbligo di autorizzazione da parte del MIUR in qualità di Enti di per sé accreditati per la formazione continua del personale scolastico.

i.	Direttiva	170/2016	-
	Accreditamento/qualificazione		enti,
	riconoscimento corsi – personale scuola		

La Direttiva 170 del 21 marzo 2016 ([Doc. 14](#)) fissa le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il **personale della scuola**, certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative.

Il Ministero ha istituito la piattaforma on-line S.O.F.I.A. (Piattaforma per la Governance della Formazione) per l'accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione (articolo 1 comma 2 della Direttiva 170).

Come detto, l'accademia è presente nella piattaforma S.O.F.I.A.



Dirimente è il rilievo delle F.A.Q. della Direttiva n. 170 del 2016 con tutti i chiarimenti in merito, rinvenibile sul sito istituzionale <https://sofia.istruzione.it/allegati/FAQ.pdf> nelle quali si specifica che:

*Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto, l'Ente, **ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola su territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa**.* (in [Doc. 20](#))

ancora sempre nelle stesse FAQ:

D: I soggetti già accreditati/qualificati devono richiedere il riconoscimento di singoli corsi?

R: I soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere riconoscimento dei singoli corsi. ([Doc. 20](#));

Inoltre, per quanto concerne la disciplina riferibile al “MUR” – che va distinta rispetto a quella relativa al “MIM” – assume rilievo la FAQ rinvenibile sul sito <https://www.mur.gov.it/it/urp/argomenti-piu-richiesti-faq/faq-post-laurea> secondo cui:

*I Master, che si distinguono in I e II livello, hanno la finalità di approfondimenti tematici autonomamente offerti dagli Atenei e sono regolati dall'art. 3 comma 9 del D.M. 270/2004 (regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, ai sensi della L. 127/1997). A differenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), **per i soggetti che offrono formazione per il personale scolastico** (ai sensi della Direttiva 170/2016), **non vi è presso il Ministero dell'Università e della Ricerca l'accREDITamento e/o il riconoscimento di soggetto qualificato deputato all'erogazione di Master o crediti formativi universitari (CFU) al di fuori del sistema Universitario.***

Giova rilevare che il disconoscimento del punteggio legato ai Master



dell'accademia (come da decreto allegato sub [doc. 05](#)) è fondato su una nota del **MUR** non riferibile in alcun modo alla **formazione per il personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016**.

c. Le comunicazioni dell'accademia

Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti con riferimento alla specificità del settore scuola ed alla necessaria valutazione dei titoli dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento nell'ambito della formazione il personale della scuola, si procede di seguito – ad ogni buon fine – a rilevare come risultino osservate anche le disposizioni circa le “comunicazioni” richiamate da parte resistente.

Ed invero, l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” si è adeguata alle linee guida vigenti indicate dalla nota DGAFAM n. 7631 del 9 dicembre 2010 del MIUR in materia di istituzione ed attivazione dei Master accademici, dei Diplomi di Perfezionamento annuali e dei Corsi di Perfezionamento;

In rapporto alla nota recante DGAFAM n. 7631 del 09/12/2010, l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, in data 20/12/2010, emetteva un Decreto che **veniva affisso all'albo con n. 678/A/2010** ([Doc. 23](#)) e veniva inviato al Ministero della Pubblica Istruzione via Fax ([Doc. 24](#)).

Il fax veniva inviato al numero di fax 0697727736 riconducibile all'allora “Direzione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica” ([Doc. 25](#))

Con tale Decreto ([Doc. 23](#)), l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, si adegua alle nuove linee guida vigenti indicate dalla nota DGAFAM n. 7631 del 09/12/2010 del MIUR in materia di istituzione ed attivazione dei Master accademici, dei diplomi di perfezionamento annuali e dei corsi di perfezionamento a partire dall'anno accademico 2011/2012.

l'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, visto il nulla-osta precedente, verificata la coerenza e congruità con i principi enunciati nell'allegato A, trasmetteva al Ministero il Decreto precedentemente menzionato, seguendo l'art. 2 del regolamento che recita: “Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di Master dell'Istituzione, per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni promuovendo corsi di Master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale successivi al conseguimento del Diploma Accademico di Primo e di Secondo Livello, a



conclusione dei quali rilascia rispettivamente i titoli di Master di primo e di secondo livello. La denominazione "Master" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al regolamento didattico dell'istituzione e al presente regolamento".

Per quanto sopra il titolo conseguito dalla ricorrente erogato dall' **Accademia di Belle Arti Michelangelo" di Agrigento** dovrà essere ritenuto valido in quanto espletati nel pieno rispetto della normativa vigente.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, l'operato dell'Amministrazione resistente si rivela insanabilmente inficiato da patenti vizi di legittimità che hanno seriamente compromesso la corretta formazione della graduatoria impugnata.

4. SULL'ISTANZA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ARTT. 669-QUATER E 700 C.P.C.

La omessa attribuzione dei punti corrispondenti ai titoli all'esito della rettifica da parte dell'USR di Agrigento ([Doc. 05](#)), come espressamente indicato nel provvedimento *"che tale verifica ha prodotto modifica alle graduatorie GPS per la provincia di Agrigento, nelle quali la docente Iacopinelli Roberta è inserita per le classi di concorso A020, A040, A047, A060, A037"*.

CONSIDERATO CHE

- La ricorrente è ad oggi assunta con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale per un posto NORMALE e per l'insegnamento di A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE su cattedra INTERNO, con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 31/08/2024, per n. 18 ore settimanali di lezione presso IIS - ENRICO FERMI ([Doc. 26](#));
- a proposta di assunzione prot. n. 13638 in data 29/08/2023, accettata dall'interessata, riporta la posizione di graduatoria 22 con **punteggio 63** ([Doc. 26](#), [Doc. 04](#));
- i docenti inseriti in posizione 23 e 24 nella graduatoria per l'insegnamento di A040 hanno rispettivamente p. 62,5 e p. 62 (Doc. 04);



- nel conferimento al sopra indicato incarico di supplenza è indicato legge: *Il presente contratto è risolto: qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie;*

Il disconoscimento di n. 1 punti nella graduatoria per l'insegnamento di A040 ed il passaggio da un punteggio totale di 63 a quello di 62 potrebbe determinare **gravi conseguenze** all'attuale posizione lavorativa in quanto pospone il candidato in una posizione inferiore a quella effettivamente spettante nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto per le mentovate classi di concorso.;

Inoltre ciò potrebbe precludere alla parte ricorrente il suo inserimento nella scuola, in occasione di diverse ed ulteriori convocazioni per supplenza per le mentovate classi di concorso.

Invero, come si evince dagli elenchi allegati al provvedimento di pubblicazione delle graduatorie, nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) il disconoscimento di 1 punti per classe di concorso fa sì che il medesimo sia superato da altri docenti in graduatoria e relegato in posizioni deteriori nelle graduatorie di II fascia,

L'attuale collocazione in graduatoria della ricorrente si risolverà, quindi, in una perdita di professionalità e di *chance*, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza, anche annuali.

Inoltre, Il Decreto Milleproroghe 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, prevede l'aggiornamento mediante Ordinanza Ministeriale delle graduatorie per le supplenze per l'a.s. 2024/2025 e per l'a.s. 2025/2026.

In sostanza, le procedure per il conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo relative all'a.s. 2024/25 e all'a.s. 2025/26 saranno regolate da un'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM).

L'aggiornamento delle GPS è previsto per la **primavera 2024**.

Il riconoscimento del punteggio integrale in fase cautelare eviterà altresì che nella determinazione delle nuove graduatorie parte ricorrente possa trovarsi a subire una lesione in termini di collocamento.

Tali circostanze, quindi, obbligano parte ricorrente a richiedere anche l'emissione di un provvedimento cautelare d'urgenza inaudita altera parte che, nel tempo occorrente per giungere ad una decisione di merito, salvaguardi i diritti del ricorrente che risultano oggi minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Per quanto attiene al requisito del "*fumus boni iuris*", ossia dell'approssimativa



verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, non può che richiamarsi quanto già diffusamente esposto in diritto.

Sotto il profilo del *periculum*, è evidente che il ricorrente si trova oggi esposto ad un danno gravissimo conseguente alla illegittima collocazione nelle graduatorie provinciali che determina inevitabilmente una perdita di *chance* ed il depauperamento della professionalità del candidato.

Il requisito dell'urgenza è maggiormente evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, sarà messo in discussione il rapporto lavorativo oggi in essere ([Doc. 26](#)) e che frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2023/2024, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle *chance* occupazionali.

Giova rammentare come la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

Ragioni d'urgenza, inoltre, sono state ravvisate in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011; Trib. Agrigento, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001; Trib. Tivoli, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 04.02.2016).

Anche per il giudice di legittimità si configura la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. 6 novembre 2000, n. 14443).

Invero, la tutela prestata dall'art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*, costituisce uno



strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza, modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto e che attiene ad un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria, abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, la corretta collocazione del candidato nelle graduatorie), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta, in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'*iter* ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

In sintesi, l'espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto, paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

E dunque, ancor più che di quello patrimoniale, è il bene "professionalità" ad essere esposto al grave ed irreparabile pregiudizio, tant'è che "*sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mini la professionalità del lavoratore e il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante l'attività lavorativa*" (Trib. Milano 14.06.2010) e che "*l'errata non immissione nelle graduatorie scolastiche (nel caso di specie di sostegno) dell'insegnante giustifica da un punto di vista del periculum in mora il ricorso cautelare presentato dall'insegnante al fine di ottenere l'inserimento nella giusta modalità (nel caso di specie a pettine) in termini di pericolo di non riuscire ad ottenere incarichi nell'anno relativo e sotto il profilo della realizzazione*



personale e professionale” (Trib. Vibo Valentia 21.07.2016).

Ferme le argomentazioni che precedono, non è revocabile in dubbio come la richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata, come nel caso di cui ci occupa, ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l’attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Per quanto sopra, i tempi occorrenti per l’instaurazione del contraddittorio possono concretamente pregiudicare l’attuazione dell’invocato provvedimento.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

la **prof.ssa Roberta Iacopinelli IACOPINELLI** rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale e si prega rassegnare le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Giudice del Lavoro, previa gli incombenti di rito, premessa o assunta ogni più opportuna pronuncia e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

In via Cautelare

— ordinare all’Amministrazione con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa comparizione delle controparti, ciascuna per quanto di propria competenza a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale di

- 69 pt. nella G.P.S. II FASCIA - A047
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A060
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A040
- 87 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A020
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A037

per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Agrigento, in applicazione delle Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all’O.M. 6 maggio 2022 n. 112, tra cui:



- Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola"– 1500 ore e 60 CFU conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data il 20.06.2020 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112);

Nel Merito

- **ACCERTARE E DICHIARARE** della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale per come di seguito riportato

Grad. GPS	Fascia	Tipo Inclusionione Pieno Titolo/ Con Riserva	Prec. Incl.	Punteggio Titolo accesso/ Punteggio Abilitazion e	Punteggio Ulteriori Titoli	Punteggio Servizio	Punteggio Totale
A047	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	36	69
A060	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	30	63
A040	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	30	63
A020	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	54	87
A037	II	Pieno Titolo	24 CFU	29	4	30	63

per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Agrigento,

— **PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale di

- 69 pt. nella G.P.S. II FASCIA - A047
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A060
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A040
- 87 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A020
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A037



per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Agrigento, in applicazione delle Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, tra cui:

- Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola"– 1500 ore e 60 CFU conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data il 20.06.2020 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112);
- **CONSEQUENTEMENTE, PER LA CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua;
- **IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O, COMUNQUE, PER LA DISAPPLICAZIONE** ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo.
- Con vittoria di spese e compensi di difesa **da distrarsi** in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso le competenze.
- Con la maggiorazione sui compensi di difesa di cui sopra del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 in ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego ed il C.U. dovuto e versato è paria € € 259,00;

In via istruttoria,

si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:



1. [Istanza di inclusione graduatorie prot. 7396235.26-05-2022;](#)
2. [Decreto pubblicazione gps 2023 2024;](#)
3. [Valutazione titoli prot. n. 1292/2023 I.C. "San Giovanni Bosco" di Naro \(AG\);](#)
4. [Graduatorie Agrigento scuola secondaria primo e secondo grado i - ii fascia](#)
5. [Decreto Rettifica Punteggi del 02.01.2024 - PROT. N. 17;](#)
6. [Reclamo/diffida avverso rettifica;](#)
7. [Tiolo non valutato;](#)
8. [Tabella A/4 dei titoli valutabili allegata all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112;](#)
9. [Avviso attivazione percorsi abilitanti speciali;](#)
10. [Avviso attivazione percorsi abilitanti speciali classe di concorso c430;](#)
11. [Corsi Abilitanti Speciali 2006-2007;](#)
12. [Nota n. 13581 del 19/07/2023 USR per la Sicilia-A.T. di Caltanissetta-Enna](#)
13. [Consiglio di Stato in sede giurisdizionale \(Sezione Sesta\) n. 00389/2013;](#)
14. [Direttiva n. 170 del 2016](#)
15. [nota AOODPIT n. 206 del 08-02-2021 del Ministero dell'Istruzione;](#)
16. [Nota MIUR prot. n. 7989 del 31 ottobre 2007;](#)
17. [Nota MIUR prot. n. 22538 del 27 novembre 2007;](#)
18. [Nota Prot. n. 32688 Chiarimenti "24 crediti formativi accademici";](#)
19. [DM 616 del 2017;](#)
20. [FAQ Accreditamento/qualificazione Direttiva n° 170 del 21 marzo 2016;](#)
21. [Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022;](#)
22. [Allegati Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022;](#)
23. [Decreto affisso all'albo con n. 678A2010 Accademia belle Arti Michelangelo;](#)
24. [Fax Accademia trasmesso il 20/10/2013 al numero 0697727736;](#)
25. [Riferibilità n. fax 0697727736;](#)
26. [Contratto supplenza 2023;](#)
27. [Doc. id. Iacopinelli Roberta;](#)

Caltanissetta, 05.02.2024

Avv. Marco Ministeri



ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI

PROCLAMI

EX ART. 151 COD. PROC. CIV.

Il sottoscritto avv. Marco Ministeri, quale difensore e procuratore del ricorrente,

PREMESSO CHE

- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento della ricorrente in virtù del riconoscimento (1 pt.) del punteggio per:

- Master universitario di I livello: "Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie Didattiche nella Scuola"– 1500 ore e 60 CFU conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data il 20.06.2020 (n. 1 punti - B.15 - Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112);

dichiarati nella domanda di ammissione e del punteggio integrale di

- 69 pt. nella G.P.S. II FASCIA - A047
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A060
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A040
- 87 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A020
- 63 pt.; nella G.P.S II FASCIA - A037

per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Agrigento, in applicazione delle Tabelle A/4 dei titoli valutabili allegate all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di



possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal ch  essa comunque   suscettibile di ingenerare una disparit  di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo cos  valutare pi  agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio pu  essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

- al riguardo, infatti,   stato rilevato che *«[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonch  la peculiarit  del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei pi  a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]»* (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1  settembre 2011);

- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice pu  prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma pi  idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerit ;

fa istanza

a codesto on.le Giudice affin , verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affin  voglia cos  provvedere:



a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Caltanissetta/Agrigento, 05.02.2024

Avv. Marco Ministeri

